

## **REGOLAMENTO COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE (adottato con delibera del 15 gennaio 2016)**

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine istituisce Commissione di Conciliazione per dirimere controversie insorte tra:
  - avvocati iscritti all'Ordine di Udine;
  - avvocati iscritti all'Ordine di Udine e loro clienti.
2. La controversia potrà riguardare questioni attinenti a diritti o interessi disponibili, la cui soluzione extradisciplinare non comporti nocimento per il prestigio e l'immagine dell'Avvocatura, tra le quali a mero titolo esemplificativo:
  - comportamenti tenuti dall'avvocato o dagli avvocati interessati, anche se di rilevanza deontologica;
  - compensi professionali richiesti dall'avvocato.
3. La Commissione è composta da un Coordinatore e da due membri. Il coordinatore è Consigliere dell'Ordine in carica e i due membri sono o Consiglieri dell'Ordine in carica o ex Consiglieri dell'Ordine.
4. La Commissione promuove il tentativo di conciliazione o d'ufficio o su richiesta di una o più delle parti interessate.
5. L'assegnazione alla Commissione di Conciliazione delle questioni da trattare è disposta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.
6. Il tentativo di conciliazione verrà esperito dalla Commissione solo se tutte le parti interessate avranno manifestato il loro consenso.
7. Il tentativo di conciliazione verrà esperito o dalla Commissione in composizione plenaria o dal Coordinatore o da componente delegato dal Coordinatore in riunione presso la sede del Consiglio dell'Ordine per la quale le parti interessate riceveranno convocazione con congruo anticipo.
8. Della riunione verrà redatto verbale con specificazione dell'esito, anche infruttuoso, del tentativo di conciliazione.  
Del verbale verrà rilasciata copia a ciascuna delle parti.
9. Dell'eventuale accordo raggiunto sui compensi sarà redatto verbale che, depositato presso la Cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, avrà valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula ex art. 29, comma 1, lettera a), Legge Professionale.
10. Nel caso di esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, la parte interessata può vincolare le dichiarazioni orali verbalizzate o le dichiarazioni scritte dalla stessa comunque rese alla regola di riserbo e segreto professionale di cui all'art. 28 Codice Deontologico Forense, ove non direttamente applicabile.
11. Entro il mese di gennaio di ogni anno la Commissione presenterà al Consiglio dell'Ordine un sintetico rapporto sulle questioni trattate nell'anno precedente.
12. Presso la Segreteria e sul sito dell'Ordine degli Avvocati è reperibile modulo per la richiesta di conciliazione.